

## **Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 53 del 13/07/2005**

Deliberazione n. 53 del 13/07/2005 legge 109/94 Articoli 1 - Codici 1.1

La singolare decisione della stazione appaltante di rinviare le operazioni di gara a data da destinarsi, a causa della mancata emissione del decreto di occupazione d'urgenza da parte dell'Amministrazione regionale, contrasta con l'art.1, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., laddove stabilisce che l'attività amministrativa deve uniformarsi a criteri di efficienza secondo procedure improntate a tempestività. Tale disposizione, infatti, va intesa nel senso che la stazione appaltante deve svolgere con la massima sollecitudine possibile le procedure di gara, portandole a compimento, e la violazione di tale regola si rende ancor più evidente quando il committente, a gara già avviata, comunica con avviso pubblicato in GURS che l'asta viene rinviata a data da destinarsi, senza una plausibile ragione.